

VERBALE ASSEMBLEA N° 12 - STRAORDINARIA -

Nell'anno Duemilaventise, il giorno 14 Dicembre, presso la Sede Operativa del Centro Hebrus, alle h. 17.00 si riunisce l'assemblea dei soci dell'Associazione L'Apè Ocu in seduta STRAORDINARIA a seguito di comunicazione notificata nelle 2 settimane precedenti.

Risultano presenti i soci:

- Elio Freddi con delega per Stefania Di Segala
- Maira Morani con delega per Silvia Castanucci
- Patrizio Gaudenzi
- Marina Guarisei
- Tullio Brunori
- Tiziana Di Sute
- Maria Di Giampaolo
- Aldo Piseri
- Ottoberto Iero
- Lidia Borsari
- Alfredo Polverese
- Adriano Ferreri
- Andrea Loppo
- Antonio Ricci

Tale Assemblea è stata convocata in seduta STRAORDINARIA e dagli effetti immediati per poter completare adeguamento iscrizione di RUNTS - 1° Impie Terzo Settore d.lgs 117/2017 in scadenza al 31.12.22.

Tale adeguamento concerne innanzitutto la revisione dello Statuto attuale: modificato, letto e approvato all'unanimità in tutte le sue parti. Statuto che verrà depositato all'Agenzia delle Entrate per essere verificato e trasmesso, nonché inserito alla propria sede delle RUNTS.

L'adeguamento vede l'aggiornamento di alcuni articoli ed in particolare modo del nome dell'Associazione che dal momento del deposito si chiamerà L'APÈ- OCU- ETS (Organisation di



identitario (era del terzo sesso). Per tutte le altre modifiche tecniche si parla riferendosi al nuovo Statuto.

Per l'approvazione dello Statuto era necessaria l'approvazione sempre presa: più dei superati voti i voti favorevoli all'unanimità. Si è passati poi alla discussione dell'ampio campo degli obiettivi propri dell'Associazione l'Ape, nonché descritti anche nel nuovo Statuto. Tali obiettivi saranno oggetto della prossima Assemblea affinché si propongano iniziative ed attività da perseguire per il 2023. È stata approvata la decisione di comprare pochi pensieri e regali da consegnare ai ragazzi che frequentano il Centro Helios in occasione di queste festività natalizie: gli incarichi provvederanno alla consegna entro la fine della prossima settimana.

Dopo gli anni di inattività, consensi anche del fermo Covid era necessario ricreare un Direttivo nuovo, accogliendo anche le figure dei nuovi associati.

Essendo presente una sola lista di candidati, il Direttivo si è formato all'unanimità:

- MAIRA TARCOMI
- ELIO FREDDI
- LEO D'ISIDORO
- TIZIANA DI SANTE
- ADRIANO FERRETTI
- MARINA GUARIMERI
- ALFREDO PALAZZINI
- STEFANIA D'ANGELO
- SONIA COSTANTINI.

Sono state altresì elette le cariche onorarie e fini delle attività:

- MAIRA TARCOMI, Presidente
- ELIO FREDDI, Vice-Presidente
- TIZIANA DI SANTE, Segretario.

Durante la prossima Assemblea saranno designate altre figure specifiche con ruolo dedicato al fine di perseguire gli obiettivi e più

scopi per cui l'Associazione esiste e continua nel suo operato.

Dichiarato così e non essendovi altri argomenti di discussione, l'Assemblea
si conclude alle h. 18.00 con approvazione unanime di quanto sopra.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Giulianova

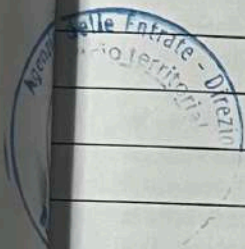
Il presente atto è stato qui registrato il **21 DIC. 2022**

al n° **1265** serie **3**

Versamento di € **1** del **1**

Firma su delega della Direzione Provinciale Monica Di Meo

[Signature]
Patrizia Capecci



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'APE"

ART.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "L'APE ONLUS" - Organizzazione non lucrativa di attività sociale con sede in via C. Battisti 176, Alba Adriatica (TE).
La durata dell'associazione è illimitata.

Ai sensi e per gli effetti dei cui agli art. 12 e 32 del d.lgs 117/2017 si attribuisce all'organizzazione la nuova denominazione L'APE - ODV ETS. (Tale cambio di denominazione è stato approvato dai soci- Allegato A).

La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

ART. 2 - Scopo e oggetto sociale.

L'Associazione ha struttura democratica, opera su base di volontariato: le cariche sociali sono gratuite.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017 l'Associazione esercita più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si fa riferimento in particolar modo ai commi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.38 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di fiere di commercio equo e solidare, da intendersi un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, alla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso al produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa social, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale, temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi propone:

- relazioni con gli Organi governativi e legislativi nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
 - promozione e partecipazione ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
 - promozione per la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità, proponendo ogni utile informazione (normativa, sanitaria e sociale) operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di opportunità;
 - promozione, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in ogni sua forma;
 - promozione dello sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, sociosanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, socio-educativi, sportivi ludico motori, strutture diurne e/o residenziali;
 - assunzione, in ogni sede, della rappresentanza e della tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolarità, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.
- Per lo sviluppo delle suddette attività l'Associazione può avvalersi di prestazioni sia retribuite sia gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs 117/2017, agli aderenti non può essere retribuita in alcun modo la prestazione fornita; è previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs 117/2017, l'Associazione può avvalersi della possibilità di assunzione di lavoratori dipendenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 d.lgs 117/2017, l'Associazione può avvalersi della collaborazione gratuita di volontari.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quella statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 - Risorse Economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento e delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di Enti Istituzionali pubbliche o di Organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali come da art. 7 d.lgs 117/2017
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.lgs 460/97 e successive modificazioni;
- beni immobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- raccolte fondi come da art. 7 d.lgs 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costruiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari che ne determina l'ammontare.

È vietato, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 460/1997, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura o rete di solidarietà.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del d.lgs 117/2017 il patrimonio dell'Associazione:

- È utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del d.lgs 117/2017 comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.51 del d.lgs 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al valore normale;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art.5 del d.lgs 117/2017;
- La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 4 - Bilancio o rendiconto.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs 117/2017:

1) gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

2) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

- 3) il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica come da D.M. 5 Marzo 2020;

Tutta la documentazione è disponibile presso la sede legale dell'Associazione o richiedibile via mail.

ART. 5 - I soci.

L'Assemblea è aperta a tutti coloro che, interessanti alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo contemporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d.lgs 117/2017 l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivata attraverso deliberazione e comunicata agli interessati.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per esistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota assicurativa per due anni.

Prima di perdere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - Doveri e diritti dei soci.

Tutti i soci sono obbligati:

- a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa;

- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative;
 - a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenere copia.

ART. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente Vicario;
- Segretario/tesoriere.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs 117/2017, comma 3: ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, per un massimo di tre.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs 117/2017, comma 4: è prevista l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs 117/2017 l'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza al altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione,

Sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso (corrispondenza o in via elettronica) almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo e orario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere consultabili e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 - Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o alte cause, uno o più del medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio: nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimanga fin carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale verifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consultivo;
- nominare il Presidente, Vice Presidente, Segretario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno due terzi dei Consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso (cartaceo e/o elettronico) e da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART. 11 - Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in assenza, al membro del Consiglio più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- Esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei conti.

Per qualsiasi altra casistica o dubbio si fa riferimento all'art. 26 del d.lgs. 117/2017.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il tuo lodo è inappellabile.

ART. 14 - Scioglimento.

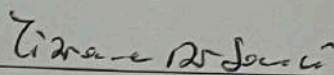
In causa di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.
Ai sensi e per effetti di cui all'art. 9 del d.lgs. 117/2017 in mancanza di tale organizzazione di riferimento andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Rinvio.

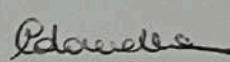
Per quanto non stabilito dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al DL 4 dicembre 1997 n. 460, e alle loro eventuali variazioni, nonché alla riforma del Terzo Settore d.lgs. 117/2017.

FIRMA

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO 

DATA, LUOGO

16/12/22, 

3 1265 21/12/2022

0,00 TAI22L001265000YG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TAI